

**Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.**

CAPO III

PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

Art. 8

(Programma annuale delle fusioni di Comuni)(3)(6)

1.

(ABROGATO)

2.

(ABROGATO)

3.

(ABROGATO)

4.

(ABROGATO)

5.

(ABROGATO)

(1)

6.

(ABROGATO)

7.

(ABROGATO)

8.

(ABROGATO)

9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.

(7)

10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:

a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti.

c bis) tra 500.000 euro e 800.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

(2)(4)(5)(8)

11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.

(9)

Note:

- 1** Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
- 2** Comma 10 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
- 3** Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 6, lettera a), L. R. 18/2015
- 4** Parole sostituite alla lettera c) del comma 10 da art. 9, comma 33, lettera a), L. R. 14/2016
- 5** Lettera c bis) del comma 10 aggiunta da art. 9, comma 33, lettera b), L. R. 14/2016
- 6** Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
- 7** Il comma 9 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.
- 8** Il comma 10 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.
- 9** Il comma 11 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1** Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.